

Seguito della discussione del disegno di legge sull'autonomia delle Università, Istituti e scuole superiori del Regno.

Presidente. Esaurito così il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito sulla discussione del disegno di legge sull'autonomia delle Università, istituti e scuole superiori del Regno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carlo Del Balzo.

Del Balzo Carlo. Onorevoli colleghi, io non debbo e non voglio farvi un discorso. Non mi intratterò di molte particolarità della legge, come, per esempio, degli onorari, degli esami di Stato, delle tasse e via via, già, con tanta competenza trattate, per l'esperienza che loro veniva, da insigni colleghi nostri, professori ordinari o liberi docenti, e che saranno ancora svolte e dibattute da altri colleghi professori.

Mi limiterò soltanto ad intrattenervi sopra tre punti generali che, secondo me, non assicurano l'autonomia universitaria, che è in cima dei pensieri dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Tutti hanno fatto omaggio al concetto informatore della legge ed alla coerenza e costanza dell'onorevole ministro, che vuole ad ogni costo che questo principio dell'autonomia, che è gloria italiana, sia tradotto in legge. Nessuno può essere dissenziente da questo coro di lodi, poichè è certo che l'autonomia universitaria è un concetto del tutto italiano.

Le nostre Università nacquero autonome dall'aggregazione delle scuole laiche, che succedettero alle scuole monacali. E quando il principe intervenne, non lo fece se non per riconoscere la personalità giuridica di queste Università; si sa da tutti che, quando la scuola salernitana fu riconosciuta legalmente da Ruggero nel 1140, già aveva dato, per circa un secolo, splendidissimi saggi del suo vigore scientifico; lo stesso può dirsi dello Studio di Bologna. Quando, nella dieta di Roncaglia, il 1158, Federico Barbarossa con la sua Autentica dava privilegi e riconoscimento solenne al grande Ateneo bolognese, esso già aveva riempito della sua fama il mondo con la reintegrazione e rinnovazione degli studi giuridici per mezzo del famosissimo Irnerio, che veniva dalle scuole di Pisa.

Su questo non vi è questione alcuna. Ma io domando all'onorevole ministro ed al relatore, se essi credono che sia assicurata l'autonomia universitaria coll'articolo 2 della legge, così come è formulato dalla Commissione, che stabilisce che il Rettore sia di nomina Regia.

Come è mai possibile di conciliare il principio dell'autonomia, il principio della libertà didattica, disciplinare ed amministrativa, col Rettore che deve essere nominato dal Re, o per meglio dire dal Ministero? Che cosa diventa, onorevole ministro, il *Rector magnificus* del nostro studio medioevale e del Rinascimento, che rappresentò la libertà dello insegnare, come i Comuni avevano rappresentata la libertà politica e le Corporazioni di arti e mestieri quella del lavoro?

Che cosa diventa quel rettore che era eletto dagli scolari, e che andava in pompa magna alla cattedrale, accompagnato dai trombettieri, dai tamburi, dai donzelli del Comune, e da dodici scolari portanti dodici fasci dorati? Che cosa diventa quel rettore che colà era ricevuto dal vescovo e dai magistrati del Comune, ed aveva la preminenza in tutte le cerimonie su tutte le autorità sì ecclesiastiche che civili, ed era tenuto superiore ai cardinali, quando vi erano tra gli scolari dei cardinali?

Quindi, io domando: che cosa fate di questo rettore nelle nostre Università, quando è nominato con un Decreto Regio e sia pure in conseguenza della proposta dei professori del corpo accademico? Una delle due: o il Decreto Regio, e diciamo meglio ministeriale, è una conseguenza della proposta dei professori, ed allora è perfettamente una formalità inutile che riesce anche odiosa; o il Ministero può scartare la proposta dei professori, e allora che cosa diventerà un corpo accademico, quando gli si fa subire l'umiliazione di respingere la sua proposta per la nomina del rettore?

Io raccomando al ministro di pensare bene a questo: chè, non si può, secondo me, conciliare il principio della autonomia universitaria con questo rettore creato con un Decreto del Ministero.

Ma v'ha qualche cosa di più e di peggio: cioè nello stesso articolo 2° troviamo messo a lato del rettore il rappresentante del Governo.

Dapprima si chiamò codesto rappresen-